

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 325

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 gennaio 2004)

Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38

RELAZIONE

Con la legge n. 38 del 2003 il Parlamento ha concesso al Governo un'ampia delega per il completamento del processo di modernizzazione del settore dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

Il presente decreto, si dà attuazione dall'articolo 1, comma 2, lettera i), al fine di favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonchè favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n.38/03, il provvedimento proposto non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il Capo I dispone il riordino della materia assicurativa in agricoltura, al fine di far fronte alle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari.

Il riordino si rende necessario in quanto con decisione in data 9 luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee nell'esaminare la legislazione italiana sugli aiuti per le calamità naturali erogati fino al 31 dicembre 1999 a valere sulla legge n.185 del 1992, ha rilevato la incompatibilità di alcuni di essi con il mercato comune.

Per gli aiuti nazionali non compatibili con il mercato comune, all'art. 2 della decisione, la Commissione ha previsto il termine di mesi due dalla notifica della decisione stessa, entro il quale l'Italia dovrà riferire sugli adempimenti volti a conformare la legislazione nazionale alla normativa comunitaria.

Lo schema di decreto legislativo è stato quindi elaborato alla luce delle osservazioni espresse dalla Commissione e conformemente alle disposizioni contenute negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/c 28/02).

ART. 1

Sono definiti gli obiettivi e le finalità del Fondo e le misure di intervento finanziabili a carico di esso. Come nella precedente legge 185/92, la definizione serve per l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale, nei limiti delle dotazioni finanziarie

di quest'ultimo stabilite annualmente dalla legge finanziaria. L'articolo, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri.

ART. 2

Vengono qui esattamente recepite le osservazioni della Commissione U.E.

L'articolo definisce le caratteristiche delle polizze che possono accedere al contributo pubblico, in base a quanto disposto dagli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e a quanto richiesto dalla Commissione europea. I parametri di valutazione dei danni subiti alla produzione lorda vendibile sono fissati secondo quanto fissato dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato (C/28/2000). Il meccanismo agevolativo rimane quello già previsto dalla legge 185/92 per cui non ci sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto i parametri per il calcolo del contributo pubblico vengono individuati in funzione degli stanziamenti recati ai sensi dell'articolo 15.

ART. 3

Nel rispetto della normativa comunitaria, l'art. 3 consente alle imprese di assicurazione di costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione per soddisfare la richiesta di copertura della totalità dei rischi e garantire in solido il pagamento dei risarcimenti. La norma ha carattere ordinamentali e non reca nuovi o maggiori oneri.

ART. 4

E' prevista la elaborazione annuale del piano assicurativo, in relazione alle disponibilità di bilancio, alla significatività delle produzioni sull'economia nazionale, tenendo peraltro conto della domanda di copertura dei rischi. Il Piano, tra l'altro, individua le produzioni "assicurabili", quelle cioè che se non assicurate, non possono accedere agli interventi compensativi.

Alla elaborazione del Piano assicurativo, da approvare con decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali, provvede un apposito comitato composto dai rappresentanti degli agricoltori (parte agricola), degli assicuratori e del mondo cooperativo ed associativo (consorzi difesa).

La norma ha carattere ordinamentale. Definisce le modalità per la quantificazione dell'entità del contributo pubblico, tenendo conto delle disponibilità di bilancio. La Commissione Tecnica opera senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ART. 5

L'articolo reca norme già contenute nell'articolo 3 della legge 185/92, adeguate, sotto il mero profilo procedurale, alla decisione della Commissione europea e pertanto non vi sono oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ART. 6

L'art. 6 stabilisce in forma analitica le modalità e le procedure per l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo nelle aree danneggiate, e stabilisce i termini per la ripartizione ed il trasferimento delle risorse finanziarie alle regioni preposte alla erogazione degli aiuti. Le predette modalità e procedure erano già contenute nell'articolo 4 della legge 185/92, pertanto non vi sono oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ART. 7

L'art. 7 disciplina, con le modalità già a suo tempo previste dall'articolo 4 della legge n. 185/92, l'erogazione del credito agrario di soccorso a favore delle imprese agricole e delle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Non vi sono, pertanto oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ART. 8

L'articolo 8 prevede agevolazioni previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese agricole danneggiate. Anche tale agevolazione era già prevista dall'articolo 4 della legge n. 185/92 e pertanto non vi sono oneri aggiuntivi. In ogni caso, all'articolo 8, comma 2 è stato previsto come salvaguardia che la percentuale di sgravio venga determinata dal ministero del lavoro e delle politiche sociali non più, come fissato dalla legge 185, in percentuale dal 20 al cinquanta per cento, ma "fino ad un massimo del 50 per cento", e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da consentire ai predetti Ministeri l'adozione di ogni possibile correttivo sulla scorta dei dati che verranno forniti dall'INPS. Inoltre la modifica introdotta all'articolo 2 può consentire addirittura un risparmio nel gettito, dal momento che, avendo previsto all'articolo 5, comma 4, l'esclusione dell'intervento pubblico compensativo per le colture che sono "assicurabili", sarà gioco forza per gli imprenditori agricoli assicurare tutte le colture che verranno dichiarate "assicurabili" dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2. Ciò significa che laddove interviene l'assicurazione non c'è l'intervento compensativo di cui all'articolo 8, quindi non viene applicato lo sgravio contributivo.

I decreti saranno adottati nei limiti delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale.

ART. 9

L'art. 9 consente ai consorzi di difesa e ad altri organismi associativi, di assumere iniziative a favore dei produttori zootecnici colpiti da infezioni epizootiche, fissando i

limiti dell'intervento contributivo pubblico. La norma era già prevista dall'articolo 6 della legge n. 185/92.

ART. 10

~~L'art. 10 stabilisce l'obbligo di rendere pubblici gli interventi nelle aree danneggiate, erogati a favore dei singoli soggetti beneficiari. La norma non reca oneri per il bilancio dello Stato.~~

ART. 11-12-13-14

Questi articoli, riportati sotto il titolo III, regolamentano la costituzione, le finalità degli organismi associativi preposti alla difesa collettiva delle produzioni agricole e delle strutture aziendali. Sono stabilite inoltre le regole per l'esercizio della vigilanza (art. 13) su detti organismi da parte degli enti pubblici che erogano i contributi sulla spesa assicurativa. Si tratta di norme già presenti all'interno della legge n.185/92 e che pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato.

ART. 15

In analogia con quanto in precedenza previsto dalla legge n.185/92, viene specificato che presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali e che per la dotazione finanziaria del Fondo di Solidarietà Nazionale si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato.

ART. 16

Con riguardo alla preesistente normativa del Fondo, l'art. 16 stabilisce l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge e regolamentari finora emanate, restando in vigore per gli interventi di soccorso conseguenti a calamità naturali ed avversità atmosferiche eccezionali, soltanto le disposizioni contenute nel presente schema di decreto legislativo.

Art. 17 - è prevista la ormai consueta clausola di cedevolezza della norma in caso di attivazione di norme da parte delle regioni: la norma non reca oneri a carico del bilancio dello stato.

ART. 18

Viene previsto l'accorpamento all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), - ente pubblico economico - della sezione speciale di credito agrario di istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. L'ISMEA subentra alla Sezione speciale nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

LA norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, trattandosi di un mero subentro, da parte di un ente pubblico economico, nelle funzioni svolte dalla predetta Sezione speciale.

L'articolo 19, al comma 1 consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda, al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola, pur continuando (comma 2), ad utilizzare nella propria impresa i predetti diritti e quote. La norma non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2,
LETTERA D), DELLA LEGGE 7 MARZO 2003, N. 38**

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Vista la decisione della Commissione europea n.C(2003)2048fin del 9 luglio 2003, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al 31 dicembre 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Vista la nota n. del .. con la quale è stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n.659 del 1999, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso il

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Fondo di Solidarietà Nazionale

Articolo 1
(Finalità)

1. ~~Il Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN)~~ ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
2. Ai fini del presente decreto sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti al punto 11.2 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti Orientamenti comunitari.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:
 - a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture.
 - b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di rischi non assicurabili, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali.

TITOLO I
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

Articolo 2
(Polizze assicurative)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dal punto 11.5 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80% del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20% della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30% nelle altre zone.
3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto al 50% del costo del premio.
4. Il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al successivo Titolo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.
6. I contratti assicurativi ammessi a contributo possono riguardare anche il risarcimento delle perdite subite dalle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, nonché dalle organizzazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di raccolta, trasformazione e commercializzazione. Tali perdite devono essere causate dalla riduzione per effetto di eventi di cui all'articolo 1, comma 2 dei conferimenti dei soci, in misura superiore all'ordinario e pari al 20% nelle aree svantaggiate e al 30% nelle altre zone.

Articolo 3

(Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione)

1. In base a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione europea del 27 febbraio 2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:
 - a. nel caso di consorzi di coassicurazione, più del 20% del mercato rilevante;
 - b. nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25% del mercato rilevante.
2. I limiti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.

Articolo 4

(Piano Assicurativo Agricolo Annuale)

1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano Assicurativo Agricolo Annuale, di seguito Piano Assicurativo, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni, delle condizioni di economicità e del numero di potenziali assicurati.
2. Il Piano Assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca Dati sui Rischi Agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le proposte di una Commissione Tecnica costituita, da:
 - a. un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la Presiede;

- b. due rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
 - c. un rappresentante dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA);
 - d. un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale Agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
 - e. un rappresentante della Cooperazione agricola;
 - f. un rappresentante dell'ASNACODI;
 - g. due rappresentanti dell'ANIA.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della Commissione Tecnica e sono nominati i relativi componenti. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
4. Nel Piano Assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:
- a. tipologia di polizza assicurativa;
 - b. area omogenea territoriale;
 - c. evento climatico avverso, garanzia;
 - d. tipo di coltura e/o strutture;
5. Nel Piano Assicurativo possono essere disposti anche:
- a. i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree omogenee;
 - b. qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.

TITOLO II

Interventi Compensativi

Articolo 5

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)

1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi del successivo articolo 6, che abbiano subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) del Consiglio n.1257/99 del 17 maggio 1999, e al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, possono essere concessi i seguenti aiuti:
 - a. contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente.
 - b. prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

- i. 20 % del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
- ii. 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone.

Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola.

3. ~~In caso di danni causati a fabbricati, comprese le serre, e alle attrezzature possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi.~~
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 6

(Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN)

1. Al fine di attivare gli interventi di cui al precedente articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dal precedente articolo 5 e la relativa richiesta di spesa.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.
4. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse

trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazione si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Articolo 7

(Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario)

1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui al precedente articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.
2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su debiti prestati e mutui da parte delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.

Articolo 8

(Disposizioni previdenziali)

1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento.
2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verificano a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.
3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge legislazione in materia.

Articolo 9
(Epizoozie)

1. I consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame ai sensi della disciplina in tema di misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali e che comportino il divieto di ogni attività commerciale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.
3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.

Articolo 10
(Pubblicità degli interventi)

1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati.

TITOLO III Consorzi di difesa

Articolo 11 (Costituzione e finalità)

1. I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:
 - a. associazioni persone giuridiche di diritto privato,
 - b. società cooperative agricole e loro consorzi,
 - c. consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti c.c.o società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c.
2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività dei consorzi è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale.
3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, previa modifica del proprio statuto al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al precedente comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma.
4. I consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.
5. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche previste dal precedente comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro.

Articolo 12 (Statuto e amministrazione)

1. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e approvato dalla regione o provincia autonoma in cui hanno la sede legale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche.
2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio.
3. Lo statuto deve altresì prevedere:

- a. il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli, della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;
 - b. la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c. una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche;
 - d. la riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.
4. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.

Articolo 13 (Vigilanza)

1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi della presente legge svolta dai consorzi e dagli altri enti riconosciuti è sottoposta alla vigilanza delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attribuito il riconoscimento di idoneità.
2. Le regioni provvedono:
 - a. a controllare con periodicità almeno biennale il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dallo statuto dei consorzi;
 - b. ad esprimere il parere di ammissibilità al contributo sulla base del riassunto dei ruoli esattoriali o di altra documentazione comprovante la spesa e le modalità di riscossione della quota di premio a carico delle aziende agricole associate e sulla base della relazione del collegio sindacale sulle verifiche effettuate sulle polizze e sull'attività mutualistica.

Articolo 14 (Interventi a favore degli associati)

1. I consorzi hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati.
2. I consorzi, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate.

TITOLO IV Altre disposizioni

Articolo 15 (Dotazione del Fondo di Solidarietà Nazionale)

1. Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Per la dotazione finanziaria del Fondo di Solidarietà Nazionale si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 16 (Abrogazione norme)

- I. A partire dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:
 - legge 25 maggio 1970, n. 364, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
 - legge 15 ottobre 1981, n. 590;
 - legge 14 febbraio 1992, n. 185;
 - articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, coordinato con legge di conversione 24 luglio 1993, n. 250;
 - decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, n. 324;
 - comma 1, articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380;
 - commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, articolo 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - commi 10 e 11, articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - articoli 1 e 1-bis, articolo 2 comma 1, e articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.

Articolo 17 (rapporti con la normativa regionale)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, si applicano sino alla data di adeguamento della normativa di ciascuna regione o provincia autonoma alla decisione della Commissione europea C(2003)2048 fin del 9 luglio 2003, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

CAPO II Strumenti Finanziari

Articolo 18 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese)

1. La Sezione Speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è incorporata nell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. L'ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al precedente comma 1, nonché dei soggetti organizzati in forma societaria operanti nel settore agroalimentare, ivi comprese quelle neo costituite, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da Fondi chiusi di investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste al presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 285, è abrogato.

Articolo 19
(Altri interventi)

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, in deroga a quanto previsto dall'~~articolo 2786 del codice civile~~, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione e i diritti di reimpianto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1899 del 10 dicembre 2003

**CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 10 dicembre 2003**

Oggetto: Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i, della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole".

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTA la legge 5 marzo 2001, n. 57 recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 recante "Nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale";

VISTO l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 recante "Disposizioni in materia di agricoltura" che prevede la delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste;

VISTA la decisione della Commissione europea n. C(2003)2048 del 9 luglio 2003, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al 31 dicembre 1999;

VISTO lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i, della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole", trasmesso con nota DAGL 10.3.11.21332 del 19 novembre 2003 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 2 dicembre 2003, conclusasi con la richiesta di proposte emendative in merito all'articolato, come di seguito elencate:

Art. 1, comma 1, alla III riga, dopo la parola "agricole" aggiungere "ed alle infrastrutture agricole";

Art. 1, comma 3, lettera b, viene così modificato "interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Art. 2, comma 6, viene così modificato “I contratti assicurativi ammessi a contributo possono riguardare anche il risarcimento delle perdite subite dalle cooperative e loro consorzi, nonché dalle organizzazioni di produttori riconosciute per prodotti compresi nell’allegato 1 del trattato CE. Tali perdite devono essere causate dalla riduzione per effetto di eventi di cui all’articolo 1, comma 2, dei conferimenti dei soci, in misura superiore all’ordinario e pari al 20% nelle aree svantaggiate e al 30% nelle altre zone;

Art. 4, comma 1, alla IV riga togliere le parole “delle condizioni di economicità”;

Art. 4, comma 2, lettera b), aumentare a” 3” unità la rappresentanza regionale;

Art. 4, comma 2, lettera d), dopo la parola “Agricola” aggiungere”rappresentata nel CNEL”;

Art. 4, comma 4, lettera b), viene così modificata”aree omogenee identificate sulla base delle proposte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Art. 5, comma 2, il primo periodo, sino ai due punti, viene così modificato “Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell’entità del danno, accertato nei termini previsti al punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle Regioni, tenuto conto delle esigenze e dell’efficacia dell’intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili”;

Art. 5, comma 2, aggiungere la seguente lettera c): “proroga delle operazioni di credito agrario, di cui al successivo art. 7”;

Art. 5, comma 2, aggiungere la lettera d): “agevolazioni previdenziali, di cui al successivo art. 8”;

Art. 5, comma 3, sostituire le parole “a fabbricati, comprese le serre, e alle attrezzature” con “alle strutture aziendali ed alle scorte”;

Art. 5, comma 4, alla IV riga eliminare la parola “precedenti”;

Art. 5, comma 5, alla III riga, dopo la parola “declaratoria” aggiungere le parole “sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”;

Art. 5, aggiungere il comma 6: “Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui ai commi precedenti, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale”;

Art. 6, comma 2, l’ultimo periodo va eliminato ed inserito alla fine del comma 1;

Art. 6, comma 3, alla IV riga, togliere le parole “distinto per oggetto di spesa”;

Art. 6, comma 4, eliminare il comma;

Art. 9, comma 1, alla III riga togliere da “ai sensi” ad “animali” ed aggiungere in fondo al periodo la frase “Tale intervento è previsto anche per l’indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti;

Art. 15, aggiungere il seguente comma 3 “Nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2, rispettivamente iscritti nello stato di previsione del Ministro dell’economia e delle finanze U.P.B. 3.2.4.3. – capitolo 7411 – e nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali U.P.B. 3.2.3.3 – capitolo 7439 – per la concessione dei contributi sulla spesa assicurativa, di cui all’art. 2, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere determinate le occorrenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

compensazioni in relazione alle accertate esigenze di spesa. Qualora le somme oggetto di compensazione siano già affluite al relativo conto corrente di tesoreria possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alla suddetta U.P.B. 3.2.3.3. – capitolo 7439 – dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali”;

CONSIDERATI gli esiti della seduta del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 4 dicembre 2003, nel corso della quale gli Assessori regionali hanno espresso parere favorevole, confermando le proposte emendative già evidenziate in sede tecnica, ribadendo l'esigenza di una adeguata copertura finanziaria sia per gli interventi sulle assicurazioni agevolate che per gli interventi compensativi e la necessità che detti interventi, a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi avversi, si coniughino con una valutazione di impatto che non determini effetti negativi sulle imprese stesse e sul tessuto socio-economico dei territori interessati dagli eventi stessi e proponendo i seguenti ulteriori emendamenti, accolti dal Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere:

- a) abrogazione dell'articolo 17 del testo presentato, in quanto fa ricadere, in capo alle Regioni, le competenze, anche in materia finanziaria, per la copertura dei danni in agricoltura;
- b) aggiunta, all' art. 1, del comma 3, la seguente lettera c: “interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole;

TENUTO CONTO delle risultanze dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in oggetto, con la verifica dell'accoglimento delle modifiche proposte sia in sede tecnica che nella seduta del citato Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 4 novembre 2003;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali ha accettato tutte le predette richieste di modifica al testo dello schema di decreto in esame;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con l'accoglimento delle modifiche di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i, della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole”.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia



*Il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Prot. DAE/208/2003

Roma, 10 MAR. 2003

COORDINATORE NAZIONALE
DEGLI ASSESSORI ALL'AGRICOLTURA
Lungomare Nazario Sauro, 43

BARI

COLDBRETTI
Via XXIV Maggio, 43

ROMA

CLA
Via Mariano Fortuny, 20

ROMA

CONFAGRICOLTURA
Corso Vittorio Emanuele II, 101

ROMA

ANCA LEGA
Via Guattani, 9

ROMA

CONFCOOPERATIVE
FEDERAGROALIMENTARE
Via dei Gigli d'Oro, 21

ROMA

AGICA AGCI
Via Tirso, 26

ROMA

UNCI ASCAT
Via S. Sotero, 32

ROMA

UILA - UIL
Via Savoia, 80

ROMA

FAI - CISL
Via Tevere, 20

ROMA

FLAI CGL
Via Leopoldo Serra, 31

ROMA

FEDERALIMENTARE
Viale Pasteur, 10

ROMA

CONFARTIGIANATO
Via S. Giovanni in Laterano, 20

ROMA

CNA
Via Guattani, 13

ROMA

CASARTIGIANI
Via Flaminio Ponzio, 2

ROMA

CONFCOMMERCIO
P.zza G. Belli n.2

ROMA

CONFESERCENTI
Via Farini n. 5

ROMA

*Primo
TAHOLO
CIE 17*

23/04/03

FEDERPESCA Via E. De Cavalieri, 7	ROMA
LEGA PESCA Via Nazionale, 243	ROMA
AICP Via Tirso, 26	ROMA
UNCI PESCA Via S. Sotero, 32	ROMA
COPAGRI Via Tevere, 15	ROMA
ASSOCIAZIONE PISCICOLTORI ITALIANI V.le del Lavoro, 8	VERONA
CONFCOOPERATIVE FEDERCOOPESCA Via de' Gigli d'Oro, 21	ROMA
UGL AGROALIMENTARE Via Manin, 53	ROMA
UGL COLTIVATORI Via Massaciuccoli, 51	ROMA
EUROCOLTIVATORI Via Cavaniglia, 6	FOGGIA
CONSIGLIO NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI Via Molise, 2	ROMA
UNICEB V.le dei Campioni, 13	ROMA

Le SS.LL. sono invitate a partecipare ad una riunione del Tavolo Agroalimentare che si svolgerà a Palazzo Chigi - Sala Verde - III° piano, il 13 marzo p.v. alle ore 17.00, con all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Riforma della Politica Agricola Comune;
2. Verifica del "Patto per l'Italia e attuazione della legge finanziaria 2003;
3. attuazione legge delega disposizioni in materia di agricoltura;
4. riordino normativa settore latte.

Gianni Letta





Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N. 36882 Prot.

Roma, 19 SET. 2003

Al Dr. Giovanbattista AIUTO
Presidente COPAGRI

ROMA

OGGETTO: Tavolo di coordinamento – attuazione legge 7 marzo 2003, n.38.

Dr. Augusto BOCCHINI
Presidente CONFAGRICOLTURA

Dr. Paolo BEDONI
Presidente COLDIRETTI

Dr. Massimo PACETTI
Presidente CIA

Dr. Sergio NASI
Presidente ANCA LEGA

Dr. ~~Giovanna GERBAUDO~~ Paolo Beni
Presidente Confederazione Cooperative Italiane

Dr. Luigi ROSSI di MONTELEA
Presidente FEDERALIMENTARE

Dr. Gian Domenico AURICCHIO
Vice Presidente FEDERALIMENTARE

Dr. Albino GORINI
Segretario generale FAI-CISL

Dr. Sergio BILLE'
Presidente CONFCOMMERCIO

ROMA



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N. _____ Post. _____

OGGETTO:

Roma, _____ 20 _____

Al _____

Prof. Giovanni **DE CESARE**
Capo Ufficio Legislativo

Dr. Giuseppe **AMBROSIO**
Capo Dipartimento della qualità dei
prodotti agroalimentari e dei servizi

Dr. Vincenzo **PILO**
Capo Dipartimento politiche di
mercato

SEDE

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del tavolo di coordinamento indicato in oggetto, fissata per martedì 23 settembre p.v., alle ore 20.00, presso la Sala Verde di questo Ministero.

Si allega la relativa documentazione.

IL CAPO DI GABINETTO
Castiglione



Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana

Il Direttore Generale

Roma, 16 SET. 2003

3185
C

Dr. Ezio Castiglione
Capo del Gabinetto del Ministro
Ministero delle Politiche agricole e forestali
Via XX Settembre, 20
00187 Roma

Donner
nelago

In merito allo schema di decreto legislativo in attuazione della legge delega n. 38/2003, riguardante la riforma del Fondo di Solidarietà Nazionale, abbiamo avuto modo di analizzare al nostro interno l'ultima bozza, anche con alcuni nostri rappresentanti nei consorzi di difesa. E' emersa una forte e giustificata richiesta di intervenire a correzione di alcuni punti del testo del decreto.

Ci riferiamo, in particolare, all'articolo 2, laddove è prevista l'obbligatorietà della copertura assicurativa per tutta la produzione dell'azienda, all'articolo 5, che definisce le condizioni di accesso agli aiuti di tipo compensativo, all'articolo 8, sugli esoneri previdenziali, e all'articolo 16, relativo all'abrogazione delle vecchie norme del Fondo di Solidarietà nazionale.

Art. 2, Comma 4

In merito all'imposizione assicurativa su tutta la coltura aziendale, facciamo notare che la sua applicazione generalizzata, cioè nei riguardi di tutta la produzione che l'azienda agricola intende assicurare, significa una spesa assicurativa che per molti produttori potrebbe risultare insostenibile, tale da costringerli a non coprire con l'assicurazione le produzioni, con le conseguenze che tale decisione comporta.

Vogliamo sottolineare che nei riguardi di questa norma abbiamo registrato una forte e generalizzata preoccupazione, anche per lo sviluppo dello strumento assicurativo per certi prodotti, oltre alla pesante penalizzazione a livello economico per le singole aziende agricole.

Fra l'altro è da tenere presente che diviene di difficile verifica l'adempimento di tale condizione, in presenza di prassi che vedono la copertura della produzione aziendale frazionata con più compagnie, dovuta ai limiti assuntivi praticati e imposti dalle assicurazioni; si porrebbe, poi, il problema di quei

produttori impossibilitati ad assicurare tutta la coltura per il rifiuto delle società assicurative a concedere una copertura su tutta la produzione.

Vi è da dire anche che, a differenza di quanto previsto nei commi precedenti del medesimo articolo, si tratta di una disposizione che non trova obblighi nella regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato.

Pur riconoscendo l'intento di evitare problemi di "antiselezione assicurativa", riteniamo che specifiche imposizioni possano e debbano essere definite caso per caso.

Al riguardo, suggeriamo di inserirne la regolamentazione nell'ambito del "Piano Assicurativo Agricolo Annuale", di cui all'articolo 4 del decreto. Tale materia potrebbe, così, essere meglio coordinata e definita.

Art.5. Comma 1.

Al comma in oggetto viene stabilito che la produzione lorda vendibile, su cui calcolare la percentuale del danno per l'accesso agli aiuti compensativi, comprenda anche la produzione zootecnica, a meno che i danni interessino anche i prodotti vegetali, nel qual caso la produzione zootecnica non deve essere inclusa.

Facciamo presente, però, che in caso di danni alle sole strutture aziendali, con tale dicitura, il calcolo della percentuale deve essere fatto sull'intera produzione lorda vendibile dell'azienda, comprensiva cioè di quella zootecnica, con le problematiche e le distorsioni da noi più volte evidenziate e che invece con il nuovo decreto si vorrebbe risolvere.

Al riguardo suggeriamo il ripristino della vecchia dizione, che prevedeva in via generale l'esclusione della "produzione zootecnica", così come stabilito al comma 1 dell'articolo 3 della legge 185/92, prima della modifica prevista dalla legge 256/2002, di conversione del decreto legge 200/2002.

Per i danni ai prodotti zootecnici dovrebbe essere prevista, invece, una specifica deroga. Il tutto permetterebbe anche una più facile applicazione delle disposizioni da parte degli Enti regionali delegati alle fasi di delimitazione delle zone colpite e l'accertamento dei danni.

Art.8. Comma 1

Come già più volte sollecitato, risulta assolutamente opportuno l'allargamento a tutte le imprese agricole della possibilità, in caso di evento calamitoso, dei benefici di esonero parziale dei contributi previdenziali.

Si tratta in effetti di una misura di aiuto, particolarmente apprezzata dalle aziende colpite da calamità per la sua tempestività, il cui accesso, anche a seguito della riscrittura delle norme sulle società agricole, è oramai concesso a

quasi tutte le categorie di imprenditori agricoli, con la sola eccezione di quelle imprese datrici di lavoro, i cui titolari non risultano però iscritti per se medesimi nelle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.

Art.16. Comma 1

Viene abrogato il comma 2 dell'articolo 127 della legge 27 dicembre 2002, e con esso la possibilità di agevolare i fondi di mutualità e solidarietà per la copertura di rischi agricoli.

Appare, invece, necessario che la soppressione del comma riguardi unicamente la prima parte, salvando così i fondi mutualistici, che, se opportunamente normati, possono rappresentare un utile ed interessante strumento di difesa passiva per i produttori agricoli.

Si tratta, in conclusione, di modifiche, che riteniamo assolutamente prioritarie e, come detto, fortemente sollecitate dalla nostra base associativa; pensiamo anche che il loro inserimento sia utile al fine di una più adeguata applicazione dei nuovi meccanismi di intervento, sia di tipo contributivo e creditizio, che assicurativo.

Siamo sicuri che si vorrà pertanto fare il possibile per recepire quanto suggerito, nel ringraziare anticipatamente, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Vito Bianco

